

Associazione Industriali
GROSSETO



STATUTO

approvato dall'assemblea generale straordinaria del 17 dicembre 2004

**versione adeguata al nuovo statuto e ai regolamenti di
CONFINDUSTRIA**

STATUTO

ART.1

Costituzione, denominazione e sede

E' costituita, con durata illimitata e con sede legale nel Capoluogo, l' Associazione degli Industriali della Provincia di Grosseto, più brevemente denominata Associazione Industriali - Grosseto.

Essa ha competenza su tutto il territorio provinciale.

Su deliberazione del Consiglio Direttivo, l'Associazione può istituire, alle dipendenze della sede, uffici o recapiti in altre località della Provincia, con i compiti e secondo le direttive stabilite dal Consiglio stesso

ART.2

Adesione alla Confindustria

L'Associazione degli Industriali della Provincia di Grosseto, in forma abbreviata ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI GROSSETO aderisce a CONFINDUSTRIA, ne adotta il logo e gli altri segni distintivi, assumendo così il ruolo di componente territoriale del sistema di rappresentanza dell'industria italiana, quale definito dallo Statuto di CONFINDUSTRIA stessa.

In dipendenza di ciò essa acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti, per sé e per i propri soci.

ART. 3

Natura e scopi

L'Associazione è una, indipendente, apartitica, non ha natura commerciale e non persegue fini di lucro. Tuttavia, essa può promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale, finalizzate ad una migliore realizzazione degli scopi associativi.

In armonia con il principio costituzionale che sancisce all'art. 41 la libertà dell'iniziativa economica privata e nell'interesse generale del territorio provinciale, l'Associazione persegue la tutela e lo sviluppo dei valori sociali, economici e morali delle categorie imprenditoriali.

In particolare l'Associazione si propone di :

- a) **promuovere, in armonia con gli interessi generali del Paese, le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico sociale della Provincia e la realizzazione delle istanze delle imprese produttrici di beni e/o servizi, operanti in provincia;**
- b) **stimolare l'imprenditorialità, nonché la collaborazione e la solidarietà tra le imprese della provincia favorendo anche la costituzione di consorzi o altre forme di compartecipazione economica;**
- c) **rappresentare e tutelare, nei limiti del presente Statuto, gli interessi delle imprese aderenti e dei settori rappresentati in generale nella loro evoluzione culturale, economica e produttiva, presso le istituzioni, le amministrazioni pubbliche, le organizzazioni sindacali, economiche, politiche ed ogni altra componente della società, mantenendo con le stesse rapporti improntati a quello spirito di collaborazione necessario per perseguire comuni finalità di progresso e sviluppo;**
- d) **provvedere alla stipula, in sede provinciale, di contratti collettivi di lavoro, accordi generali e regolamenti aziendali, nonché all'assistenza delle aziende associate nelle controversie sindacali ed in genere di lavoro, il tutto su espressa delega delle categorie o delle singole aziende interessate ;**
- e) **provvedere all'informazione ed alla consulenza delle aziende associate sul piano sindacale, tributario, legale, economico e, in senso ampio, dei rapporti sociali assistendo le stesse nello studio e soluzione dei problemi connessi all'esercizio della propria attività.**

Per raggiungere tali finalità, la Associazione potrà dar vita, partecipare e/o contribuire ad Associazioni, Fondazioni, Enti, Istituzioni o Società e, in generale, ad organismi regolati dal Codice Civile o da altre

disposizioni di legge.

Inoltre, sempre per raggiungere le finalità e gli scopi del presente Statuto, l'Associazione, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, potrà:

- organizzare direttamente o indirettamente, ricerche e studi, dibattiti e convegni su temi economici e sociali e su istituzioni di generale interesse nazionale e europeo;
- promuovere a livello locale l'adozione di politiche economiche e industriali e processi di dinamismo e ammodernamento delle pubbliche amministrazioni locali, idonei a consentire un contesto competitivo per il sistema produttivo provinciale;
- creare specifiche società di servizio per le imprese o partecipare a centri di servizio da altri costituiti qualora ciò si conformi e faciliti il raggiungimento degli scopi sociali.

L'Associazione persegue le finalità ed assolve alle funzioni sopra descritte nel rispetto delle disposizioni confederali in materia di ripartizione dei ruoli e delle prestazioni fra le componenti del sistema e secondo quanto previsto dal proprio catalogo delle prestazioni approvato dal Consiglio Direttivo sulla base dello schema-tipo confederale.

ART.4

SOCI

Possono aderire all'Associazione le imprese, in qualunque forma costituite, che esplicino una qualsiasi attività diretta alla produzione di beni e/o servizi nell'ambito della Provincia di Grosseto, o che abbiano nello stesso territorio, la propria sede centrale o periferica, uffici, filiali o depositi e che accettino espressamente di rispettare il presente Statuto e le delibere prese dagli Organi Statutari.

Soci effettivi:

Possono aderire all'Associazione in qualità di soci effettivi, le imprese produttrici di beni e/o servizi con organizzazione industriale, che si riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza e che abbiano in provincia di Grosseto la loro sede. Essi:

- sono titolari di tutti i diritti derivanti dall'appartenenza al sistema (rappresentanza, tutela e assistenza diretta, consulenza e informativa, elettorato attivo e passivo, intervento e partecipazione nella vita associativa, uso dei segni distintivi del sistema);
- hanno pienezza degli obblighi legati all'adesione al sistema (versamento annuale del contributo pieno; rispetto dello statuto e degli altri documenti organizzativi del sistema; divieto di far parte di altre organizzazioni di rappresentanza con scopi simili e/o concorrenziali con quelli del sistema confederale).

L'Associazione non può inquadrare come soci effettivi imprese che rientrano nell'ambito di competenza, territoriale o merceologica, di un'altra organizzazione dello stesso tipo

Possono inoltre aderire imprese artigiane e cooperative, queste ultime previo parere favorevole di Confindustria

Possono, infine, essere ammessi a far parte dell'Associazione, in qualità di soci, organizzazioni imprenditoriali o gruppi di imprese, se ed in quanto i loro ordinamenti ed i loro scopi non contrastano col presente Statuto.

Soci aggregati:

Possono aderire all'Associazione in qualità di soci aggregati:

le imprese, o altre persone giuridiche, i cui scopi ed attività hanno elementi di affinità, complementarità, strumentalità e/o raccordo economico con quelli dei soci effettivi.

I soci aggregati :

- hanno diritto all' elettorato attivo, ma non hanno diritto alla rappresentanza, tutela e assistenza dirette;
- .non possono utilizzare i segni distintivi del sistema;
- hanno il dovere del pagamento di un contributo ridotto così come determinato dal Consiglio direttivo al momento della loro ammissione;

Tuttavia la loro adesione è condizionata alle loro caratteristiche che non devono snaturare, per numero ed

importanza, le caratteristiche organizzative della rappresentanza istituzionale dell'Associazione.

Le imprese che hanno i requisiti per aderire all'Associazione come soci effettivi, non possono essere associate come soci aggregati;

Le imprese che hanno i requisiti per essere soci effettivi di una rappresentanza di categoria del sistema non possono essere associate come aggregati dall'Associazione se non sono già iscritte, come soci effettivi, all'Associazione di competenza.

E' istituita una sezione riservata ai soci aggregati ove questi non ritengano di integrarsi nelle sezioni corrispondenti.

Possono altresì essere soci:

le Imprese non private, cioè quelle che operano nei settori di mercato in via di liberalizzazione o il cui capitale sia detenuto in misura superiore al 20% da soggetti pubblici, o nelle quali il soggetto pubblico goda di diritti speciali o della possibilità di nominare e/o controllare gli organi di gestione in tutto o in parte.

Al complesso delle imprese non private non può essere attribuito più del 10% del totale dei voti assembleari dell'Associazione. A tale limitazione dell'elettorato attivo corrisponderà una proporzionale riduzione del contributo associativo così come stabilito dal Consiglio direttivo dell'Associazione.

Le imprese non private godono di tutti gli altri diritti associativi e devono rispettare tutti i restanti obblighi.¹

Non è possibile ammettere soci in veste temporanea.

Non possono far parte dell'Associazione imprese che fanno parte di associazioni aderenti a confederazioni diverse da Confindustria costituite per analoghi scopi.

Tutti i soci, come sopra descritti, vengono iscritti nel Registro delle imprese dell'Associazione e nell'analogo registro tenuto da CONFINDUSTRIA, la quale certifica ufficialmente ed ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza al sistema.

ART.5

Ammissione

La domanda di ammissione a socio, redatta sugli appositi moduli, deve essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa e deve contenere la dichiarazione di accettare le norme del presente Statuto e del Codice Etico Confederale, di impegnarsi al pagamento di tutte le quote sociali stabilite dall'organo statutario competente, di osservare la disciplina sociale, di non essere iscritto ad associazioni aderenti a Confederazioni diverse da Confindustria e costituite per analoghi scopi, nonché tutte quelle disposizioni e norme che fossero regolarmente deliberate dagli organi sociali .

Nella domanda di ammissione l'impresa richiedente deve inoltre indicare le persone dei suoi legali rappresentanti, la natura dell'attività esercitata, l'ubicazione degli stabilimenti, il numero dei dipendenti e, a seconda della propria particolare attività, fornire tutte quelle indicazioni che verranno stabilite dal Consiglio Direttivo.

Le domande vengono approvate dal Consiglio Direttivo, sentito il parere del Presidente della Sezione in cui l'impresa dovrà essere inquadrata. In caso di pronuncia negativa , l'impresa può richiedere un riesame della domanda da parte del Comitato di Presidenza, che decide in modo inappellabile nel caso la domanda venga accolta.

Contro la deliberazione negativa del Comitato è possibile ricorrere al Collegio dei Probiviri che deciderà, in modo definitivo, entro novanta giorni dalla data di ricevimento del ricorso che non ha effetto sospensivo.

L'iscrizione del socio decorre dalla data in cui lo stesso riceve, anche via fax o per e-mail, la comunicazione dell'ammissione.

Il cambio di ragione o denominazione sociale non estingue il rapporto associativo con i suoi diritti ed obblighi.

ART.6

¹ vedi norma transitoria in calce allo statuto "la nuova disciplina per le imprese non private, si applica a quelle che aderiranno dopo l'entrata in vigore del presente statuto"

Inquadramento

L'Associazione persegue l'inquadramento contemporaneo delle imprese aderenti, nelle altre componenti del Sistema CONFINDUSTRIA, secondo le regole e i limiti da questa stabiliti.

Le imprese associate sono raggruppate, in base al territorio nel quale svolgono la/le propria/e attività, in sezioni territoriali (se istituite); in base alla natura dell'attività o delle attività da esse esercitate, in Sezioni di categoria.

Le imprese esercenti più rami di attività sono iscritte contemporaneamente nelle sezioni di categoria corrispondenti.

Le imprese costituenti le organizzazioni, i gruppi o i consorzi di cui alle disposizioni sui soci effettivi, possono scegliere di far parte come singole dell'Associazione e saranno, in tal caso, inserite nella sezione ritenuta più affine. A tali imprese, se aderiscono sia direttamente che per il tramite dell'organizzazione, del gruppo o del consorzio, si applicheranno particolari modalità contributive.

ART.7

Obblighi degli aderenti

L'adesione all'Associazione comporta per le imprese l'obbligo di osservare il presente Statuto, nonché le deliberazioni prese dagli organi dell'Associazione.

Le imprese aderenti hanno l'obbligo di attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza dell'appartenenza al sistema confederale.

Tutte le imprese comunque associate sono tenute a fornire all'Associazione quegli elementi, notizie e dati che siano da essa richiesti per l'espletamento dei suoi scopi istituzionali.

L'associazione è impegnata alla gestione e conservazione dei dati forniti dalle imprese nel pieno rispetto delle norme poste a tutela della riservatezza.

Fermo rimanendo quanto stabilito all'art.4, nell'ambito di principi e disposizioni emanate da Confindustria, previa determinazione del Consiglio Direttivo, l'Associazione consente la contemporanea iscrizione dei propri soci in altre Associazioni di categoria esterna al sistema confederale, a cui sia riconducibile anche parzialmente la loro attività economica, purchè tale attività non rientri nell'ambito organizzativo dell'Associazione industriali Grosseto. In tal caso nessun rappresentante del socio, che ricopra cariche in uno degli organi dell'Associazione, può contemporaneamente ricoprirne in uno qualsiasi di altra associazione di categoria cui il socio aderisca.

L'attività dei soci deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale ed imprenditoriale e non deve essere lesiva dell'immagine della categoria, tutelata dall'associazione, né di alcuno dei suoi partecipanti. I soci inoltre hanno l'obbligo di attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza della loro appartenenza al sistema confederale.

In particolare il socio deve:

- partecipare alla vita associativa e di sezione;**
- applicare convenzioni, contratti collettivi di lavoro ed ogni altro accordo stipulato dall'Associazione o dalle altre componenti del sistema confederale;**
- ottemperare a tutti gli altri doveri richiamati dalle norme del presente statuto in termini di notizie, comportamenti e versamenti contributivi.**

ART.8

Diritti dell'associato e loro esercizio

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed in regola col versamento delle quote sociali.

La qualità di socio effettivo in regola con il versamento delle quote sociali, dà titolo a partecipare, nelle forme e nei termini previsti dal presente Statuto, alla vita e alla attività dell'Associazione con diritto di voto e capacità elettorale attiva e passiva.

L'Associato può avvalersi, nei limiti del presente Statuto, e nell'ambito degli scopi sociali, degli uffici e servizi istituiti dall'Associazione per l'assistenza e consulenza delle aziende.

La diversificazione tra socio effettivo, aggregato e socio non privato può, nei limiti di cui all'art. 4, comportare affievolimenti comunque stabiliti dal Consiglio direttivo all'atto dell'ammissione.

Restano escluse per i soci aggregati tutte quelle prestazioni che comportino l'assunzione di una rappresentanza diretta, di carattere politico e/o sindacale, da parte dell'Associazione. Il diritto di elettorato passivo dei soci aggregati è limitato agli organi della sezione.

Il Consiglio Direttivo, in presenza di accertate, particolari situazioni, può ammettere all'esercizio dei diritti di socio, limitatamente a quanto disposto al secondo comma del presente articolo, anche aziende temporaneamente non in regola con l'obbligo contributivo.

Ciascun socio ha diritto ad avere attestata la sua partecipazione all'Associazione ed al sistema confederale nonché ad utilizzare il logo confederale nei limiti e nei modi previsti dall'apposito regolamento.

Sono esclusi dal diritto di voto i soci nei cui confronti sia stata comminata una delle sanzioni previste all'art.25

L'esercizio del diritto di voto è riservato ai rappresentanti delle imprese come definiti dal successivo art. 24. Essi possono farsi rappresentare, con specifica delega, formalmente espressa di volta in volta, da propri qualificati collaboratori nell'esercizio dell'impresa, i quali non possono essere portatori di delega di altro socio.

ART.9

Quote associative

I soci sono tenuti a versare una quota d'iscrizione al momento della ammissione ed una quota annuale all'Associazione, per le spese della gestione, composta da una quota associativa fissa, uguale per tutti i soci, ed una quota proporzionale integrativa.

Le quote associative e le modalità di pagamento sono fissate con deliberazione del Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, da ratificare da parte dell'assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio.

Al Consiglio Direttivo è data facoltà di articolare le quote in relazione a particolari situazioni aziendali, e comunque nel rispetto delle previsioni di bilancio.

In presenza di eccezionali necessità potrà essere richiesta una contribuzione straordinaria con deliberazione del Consiglio Direttivo da ratificare da parte dell'Assemblea Generale a norma dell'art.15.3, lettera e), dello Statuto.

Per le imprese di cui al 4° e 5° comma dell'art.4, le modalità contributive vengono fissate all'atto dell'adesione dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Le quote o i contributi associativi non sono trasmissibili.

ART.10

Durata dell'adesione

Il rapporto associativo decorre dal 1° giorno dell'anno in cui viene accolta la domanda di ammissione e dura sino al 31 dicembre dello stesso anno.

Tale rapporto s'intende tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non venga data la disdetta con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza.

ART. 11

Cessazione del rapporto associativo

Il rapporto associativo può cessare :

- a. per dimissioni da parte dell'azienda associata;**
- b. per cessazione dell'attività di impresa e comunque per il venire meno dei requisiti per l'ammissione ;**
- c. per espulsione conseguente ad inadempienza agli obblighi assunti con la accettazione del presente Statuto, deliberata dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art.16.1, lett. h, divenuta definitiva.**
- d. per scioglimento dell'Associazione.**

La cessazione, volontaria o coattiva, del rapporto associativo, comporta la perdita di ogni eventuale diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Fatta eccezione per l'ipotesi di cui ai punti b) e d) la cessazione stessa non libera dall'obbligo del pagamento dei contributi secondo il disposto dell'art.9 del presente Statuto.

La cessazione del rapporto associativo avviene per richiesta o comunicazione del socio o per delibera d'ufficio del Consiglio Direttivo.

Con la perdita della qualità di socio, questi perde automaticamente anche gli incarichi di rappresentanza esterna eventualmente ricoperti nonché la titolarità di cariche sociali dell'Associazione e del sistema confederale.

ART. 12

Piccola Industria

E' costituito, in seno all'Associazione, il Gruppo o Comitato provinciale della Piccola Industria.

Esso provvede a darsi un proprio regolamento che deve essere in armonia con il presente Statuto e ricevere la ratifica del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Il Gruppo o Comitato rappresenta gli interessi particolari ed esamina gli specifici problemi delle aziende minori, promuovendo le iniziative opportune per il potenziamento e lo sviluppo delle stesse, di concerto con il Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Fanno parte del Gruppo o Comitato le aziende associate nelle quali l'apporto del titolare, nell'amministrazione e nella produzione, assume particolare importanza rispetto al capitale ed alla mano d'opera impiegata.

Il Gruppo o Comitato, per la gestione e le iniziative di sua competenza, assume le relative deliberazioni d'intesa con il Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Il Gruppo o Comitato è rappresentato, con diritto di voto, nel Consiglio Direttivo dell'Associazione da un suo organo, il quale svolge anche la funzione di delegato provinciale nella Commissione Regionale e negli Organi Nazionali della Piccola Industria.

ART. 13

Gruppo Giovani Imprenditori dell'Industria

E' costituito, in seno all'Associazione, il Gruppo dei Giovani Imprenditori dell'Industria, disciplinato dalla presente disposizione statutaria.

Il Gruppo adotta, in armonia con le norme del presente Statuto, un proprio regolamento, che deve essere ratificato, perché armonico con il presente statuto, dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. Esso si propone di contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione apportando, nella vita di questa, lo spirito innovativo che è proprio dei suoi componenti.

Esamina i problemi specificatamente interessanti i giovani dell'industria e promuove, di concerto con il Consiglio Direttivo dell'Associazione, le iniziative atte a favorire, anche attraverso l'approfondimento dei problemi economici, sociali, politici e tecnici dell'industria, il loro inserimento nella vita del Paese ed a rafforzare in essi lo spirito associativo.

Ad esso possono aderire i titolari di imprese socie, i figli di costoro, che partecipano effettivamente all'attività aziendale e coloro che svolgono ruoli dirigenziali e/o abbiano responsabilità apicali di gestione in aziende iscritte all'associazione.

Il Gruppo, per la gestione e le iniziative di sua competenza, assume le relative deliberazioni d'intesa con il Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Il Gruppo è rappresentato, con diritto di voto, nel Consiglio Direttivo dell'Associazione da un suo organo, il quale svolge anche la funzione di delegato provinciale al Comitato Regionale e Consiglio Nazionale dei Giovani Imprenditori.

ART.14

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione :

- a) - l'Assemblea Generale;**
- b) - il Consiglio Direttivo;**
- c) - il Comitato di Presidenza;**
- d) - I Proviviri;**
- e) - il Collegio dei Revisori contabili.**

Costituiscono componenti fondamentali dell'Associazione:

- **il Comitato o Gruppo provinciale della Piccola Industria**
- **il Gruppo provinciale dei Giovani Imprenditori.**

Costituiscono componenti necessarie dell'Associazione:

- **il Comitato di Presidenza**
- **le Sezioni di categoria o i loro raggruppamenti**
- **le sezioni territoriali**

ART.15

Riunioni dell'Assemblea

L'assemblea è costituita da tutti i soci in regola con il versamento delle quote sociali, che può essere effettuato sino al giorno precedente l'assemblea stessa.

L'Assemblea si riunisce una volta all'anno, in via ordinaria, possibilmente entro il primo trimestre e, in via straordinaria, ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da un numero di soci che rappresentano almeno un quinto dei voti spettanti al complesso sociale, oppure ne faccia richiesta il Collegio dei revisori contabili limitatamente a questioni connesse con l'esercizio delle funzioni ad esso affidate. La richiesta dovrà essere diretta per iscritto al Presidente e dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. Quando la richiesta risulti rispondere ai requisiti previsti per la convocazione, questa dovrà seguire entro il termine massimo di venti giorni dalla data di ricezione.

Nella richiesta dovranno essere indicati gli argomenti da trattare.

15.1 - Convocazione dell'Assemblea

L'assemblea dei soci è convocata dal Presidente dell'Associazione mediante invito contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo dell'adunanza, nonché degli argomenti da trattare.

L'invito deve essere spedito, a mezzo raccomandata, fax o e-mail con avviso di ricezione ed avvenuta lettura, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.

In caso di urgenza l'Assemblea può essere convocata telegraficamente anche senza la osservanza delle modalità di cui al 1° comma del presente articolo, almeno tre giorni lavorativi prima della data fissata per la riunione.

15.2 - Costituzione, validità e svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è validamente costituita, quando siano rappresentati almeno la metà più uno del totale dei voti spettanti al complesso sociale.

Trascorsa un'ora da quella fissata nell'invito, è validamente costituita, quando siano presenti tanti soci - in proprio e per delega – che dispongano di almeno un quinto dei voti spettanti a tutti i soci in regola con il versamento delle quote sociali, salvo che un diverso numero sia necessario in funzione del

raggiungimento di una maggioranza qualificata richiesta a norma del presente Statuto.

In quest'ultima ipotesi, non raggiungendosi il numero minimo dei presenti, l'Assemblea sarà convocata non prima di quindici e non oltre trenta giorni; in tal caso l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Nell'Assemblea ogni azienda associata ha diritto ad un voto. Ha inoltre diritto ad un numero aggiuntivo di voti, per scaglione di appartenenza, in ragione di:

- 1 voto fino a 500 Euro
- 2 voti da 501 a 1.000 Euro
- 3 voti da 1.001 a 1.500 Euro
- 4 voti da 1.501 a 2.000 Euro
- 5 voti da 2.001 a 2.500 Euro
- 6 voti da 2.501 a 3.500 Euro
- 7 voti da 3.501 a 4.500 Euro
- oltre i 4.500 Euro, -3 voti per ogni ulteriore scaglione di 750 Euro sino a 15.000 Euro,
- dopo tale soglia 2 voti per ogni ulteriore scaglione di 2.000 Euro .

E' facoltà del Consiglio Direttivo modificare la tabella di attribuzione dei voti, I soci aggregati dispongono di un solo voto.

La attribuzione dei voti è annotata nel registro delle imprese dell'Associazione. Nell'inviare la convocazione l'Associazione comunica al socio il numero dei voti cui ha diritto.

E' ammessa la facoltà di delega in favore di altre aziende associate partecipanti con diritto di voto, ma ogni partecipante non può rappresentare più di una delega. Il mandatario o delegato, regolarmente investito di potere, rappresenta a tutti gli effetti del presente Statuto, l'azienda all'Assemblea.

Il mandante dovrà comunicare per iscritto alla Associazione il mandato e le eventuali sue successive modificazioni.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei voti presenti, senza tenere conto degli astenuti e delle schede bianche, fatta eccezione per quelle relative alle modifiche dello Statuto e allo scioglimento dell'Associazione secondo quanto disposto dagli artt. 30 e 31.

La votazione può essere palese o segreta, secondo il sistema stabilito di volta in volta dall'Assemblea su proposta del Presidente, salvo per il caso di decisioni concernenti le persone, le quali decisioni sono prese a scrutinio segreto.

Le deliberazioni, validamente prese, obbligano tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di assenza o impedimento anche di questi, dal più anziano di età dei componenti il Consiglio Direttivo.

All'assemblea partecipano, senza diritto di voto, i Revisori contabili, i Probiviri, il Direttore.

Funge da Segretario il Direttore dell'Associazione o suo delegato assistito da due scrutatori, nominati dall'Assemblea, per la verifica delle votazioni, scelti tra gli associati presenti.

Delle riunioni viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

15.3 - Attribuzioni dell'Assemblea

Spetta all'Assemblea Generale, oltre a quanto stabilito in altre disposizioni del presente statuto :

- a. **eleggere il Presidente, un vice Presidente da questi designato ed i Consiglieri incaricati;**
- b. **determinare le direttive e gli indirizzi generali entro i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione per il raggiungimento degli scopi statutari;**
- c. **deliberare sui problemi di carattere generale concernenti le aziende associate e sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'Associazione, nonché su ogni altro oggetto, compreso nell'ambito statutario, sottoposto al suo esame secondo le norme del presente Statuto;**
- d. **esaminare e approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo, con le relazioni che li accompagnano, presentati ai termini dell'art.29.1;**
- e. **ratificare la deliberazione del Consiglio Direttivo di cui all'art.9;**
- f. **nominare i componenti del Consiglio Direttivo, eletti a norma dell'art.22 e delle espressioni particolari**

- di impresa o territoriali nel numero massimo di tre;
- g. eleggere i membri del Collegio dei Revisori contabili;
- h. eleggere i Probiviri;
- i. deliberare sulle modifiche dello Statuto a norma dell'art. 30;
- j. deliberare in ordine allo scioglimento dell'Associazione, a termini dell'art. 31.

ART.16

Consiglio Direttivo

L'Associazione è diretta da un Consiglio Direttivo, composto dai Capi Sezione di categoria di cui all'art.22, nominati dall'Assemblea, dall'Organo rappresentativo del Comitato o Gruppo della Piccola Industria, da quello del Gruppo Giovani Imprenditori dell'Industria, dai Capi Sezione Territoriali, se istituite. Sono inoltre componenti del Consiglio Direttivo, i rappresentanti di altri organismi istituiti, su delibera dell'assemblea e da questa eletti, per una migliore rappresentanza di imprese aventi particolari dimensioni per addetti e fatturato.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione e da questo convocato, in via di massima, una volta ogni mese in via ordinaria, e, in via straordinaria, quando lo ritenga opportuno, ovvero ne faccia richiesta almeno un quarto dei componenti.

L'avviso di convocazione, che deve indicare il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno, deve essere spedito, a mezzo raccomandata, almeno sette giorni prima della data di riunione, fatta eccezione per i casi di urgenza, in cui la convocazione sarà però fatta per telegramma, fax, o posta elettronica

Le riunioni sono presiedute dal Presidente della Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Per la loro validità è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche. Le modalità di votazione sono stabilite dal Presidente.

La votazione può essere palese o segreta, secondo il sistema stabilito di volta in volta dal Consiglio su proposta del Presidente, salvo per il caso di decisioni concernenti le persone, le quali decisioni sono prese a scrutinio segreto. Ciascun membro ha diritto ad un voto. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Alle riunioni del Consiglio possono partecipare, con voto consultivo, i Revisori dei Conti, quando sono all'ordine del giorno questioni finanziarie.

Di ogni riunione si redige apposito verbale, che deve essere comunque firmato da chi svolge le funzioni di Presidente e di Segretario.

Ove nel corso del mandato venga a mancare un membro per cessazione del rapporto associativo dell'azienda rappresentata, egli è sostituito dalla azienda prima dei non eletti nella lista di sezione di appartenenza dell'azienda cessata.

16.1 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo

E' di competenza del Consiglio Direttivo ogni azione che si renda necessaria per dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea ed attuare gli indirizzi da questa indicati.

Ad esso spetta inoltre ogni provvedimento non espressamente riservato dal presente Statuto ad altri organi sociali per il conseguimento dei fini statutari ed il funzionamento della Associazione.

In particolare, il Consiglio Direttivo :

- a. Nell'ambito delle direttive dell'Assemblea stabilisce l'azione a breve termine dell'Associazione e predispone i piani per l'azione a medio e lungo termine.
- b. Provvede all'amministrazione economico-finanziaria della Associazione e adempie ad ogni altro atto di ordinaria e straordinaria amministrazione.
- c. Delibera in ordine all'adesione dell'Associazione ad altre Organizzazioni, ai sensi dell'art. 4 e all'istituzione di nuovi uffici o recapiti ai sensi dell'art.1.
- d. Decide sulle domande di ammissione delle aziende alla Associazione e sul loro inquadramento nell'ambito delle Sezioni, sentite le altre componenti primarie se necessario.
- e. Delibera l'istituzione e la denominazione delle Sezioni di categoria, loro eventuale modifica o

cessazione e i criteri per la loro composizione. Nel caso di sezioni con regolamento autonomo proprio, delibera sulla compatibilità dello stesso con le norme del presente statuto e ne dispone le eventuali modifiche.

- f. Fissa l'ammontare delle quote associative dovute dalle aziende o dalle organizzazioni di cui all'art. 4.
 - g. Propone la modifica dello Statuto a norma dell'art. 30.
 - h. Adotta i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 25 nei confronti delle aziende inadempienti.
 - i. Ratifica i bilanci compilati, secondo le disposizioni di cui all'art.29.1 o dal consigliere tesoriere, se nominato, a norma dell'art.29.2.
 - j. Ratifica i regolamenti interni previsti dal presente Statuto.
 - k. Su proposta del Presidente, nomina il Direttore dell'Associazione determinandone il trattamento economico.
 - l. Su proposta del Direttore, fatta al Presidente che ne valuterà opportunità e necessità, decide l'assunzione, l'avanzamento, il licenziamento, il trattamento economico e normativo del personale, nonché l'instaurazione e la regolamentazione dei rapporti con i consulenti esterni.
 - m. Può nominare tra i suoi componenti il Tesoriere
 - n. Delibera la decadenza delle cariche sociali a norma dell'art. 24.
 - o. Elege a scrutinio segreto i componenti della Commissione di designazione di cui all'Art.19
- E' facoltà del Consiglio Direttivo partecipare alle riunioni delle Sezioni di categoria e territoriali, degli organismi dei Gruppi della Piccola Industria e dei Giovani Imprenditori, e convocare gli stessi qualora lo ritenga opportuno. E' altresì facoltà del Consiglio Direttivo consultare le Sezioni e gli organismi del Comitato o Gruppo della Piccola Industria e del Gruppo dei Giovani Imprenditori, ricorrendo, ove necessario, anche al referendum postale.

ART.17

L'Ufficio di Presidenza

L'ufficio di Presidenza è costituito dal Presidente.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea a scrutinio segreto, su proposta del Consiglio, sentita la Commissione di designazione che relaziona sul o sui candidati individuati.

A tal fine vengono presentate al Consiglio le indicazioni almeno trenta giorni prima della data fissata per l'Assemblea o della scadenza del mandato del Presidente in carica. Nella seduta del Consiglio, nel corso della quale viene convocata l'Assemblea per il rinnovo delle cariche viene letto il verbale del lavoro svolto dalla Commissione di designazione e vengono esaminate le candidature pervenute

Viene sottoposta all'Assemblea la candidatura più significativa che abbia ricevuto l'appoggio di almeno il 15% dei voti spettanti all'Assemblea delle imprese in regola con i contributi associativi. Il Consiglio decide a scrutinio segreto

I candidati alla Presidenza presentano, in tempi congrui, al Consiglio gli indirizzi generali per il proprio mandato e il programma di attività, nonché indicano il Vice Presidente di gradimento

Il Presidente dura in carica quattro anni, dalla data dell'assemblea che lo ha eletto alla data dell'assemblea ordinaria del quarto anno successivo, e non può essere rieletto dovendo intercorrere un periodo di tempo pari a quello del mandato esercitato.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte a terzi ed ha facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti. Può conferire deleghe per il compimento di singoli atti nell'ambito dell'ordinaria amministrazione.

Presiede di diritto l'Assemblea Generale e il Consiglio Direttivo provvedendo alla loro convocazione nei modi e nei termini stabiliti dal presente Statuto.

Cura l'osservanza dello Statuto sociale e l'attuazione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, provvede al coordinamento dell'attività dell'Associazione e vigila sul suo andamento generale.

Nello svolgimento delle sue funzioni, il Presidente mantiene un costante contatto con gli altri componenti il Comitato di Presidenza, i quali collaborano con lui nell'espletamento delle attività dell'Associazione.

In caso di motivata urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, riferendo al medesimo alla prima riunione successiva.

All'atto della cessazione dalla carica, il Presidente decade da tutti gli organismi di cui è membro in virtù

della carica.

Qualora, nei sei mesi successivi alla cessazione:

- a. accetti incarichi di qualunque natura all'interno di un partito o movimento politico, sia a livello nazionale, che locale, ovvero**
 - b. sia candidato o eletto a componente della Camera dei Deputati o del Senato della Repubblica o del Parlamento europeo o di Consigli o Giunte regionali, provinciali o comunali,**
- decade dalle cariche che gli spetterebbero di diritto come ex presidente ai sensi del presente Statuto, e gli è impedito di presentarsi a, o essere designato a, o assumere, qualsiasi carica associativa o esterna al sistema associativo ma di designazione di quest'ultimo, se non siano trascorsi non meno di quattro anni dalla cessazione dell'incarico di cui alla lettera a) o dalla candidatura di cui alla lettera b).**

I Vice Presidenti sono quattro di cui due di diritto nella figura del Presidente del Gruppo Piccola Industria e del Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori, e gli altri due eletti dall'Assemblea uno eletto, su proposta del Presidente, ed il quarto scelto tra i componenti del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente di sua designazione, che assume tutti i poteri attribuiti dallo Statuto al Presidente.

In caso di vacanza della Presidenza, se questa si verifica nel corso dei primi due anni di carica, si procede, non oltre sessanta giorni dal momento in cui essa è divenuta definitiva, a nuova elezione. Se la vacanza si verifica successivamente, subentra il Vice Presidente nominato su designazione del Presidente.

In entrambi i casi il nuovo Presidente rimane in carica fino a quando vi sarebbe rimasto colui che ha sostituito.

I vice presidenti non di diritto sono eletti dall'Assemblea uno su proposta del Presidente e l'altro del Consiglio Direttivo.

17.1 - Vice Presidente e Consiglieri Incaricati

Il Vice Presidente rappresenta e sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Il Vice Presidente scade con il Presidente e non può durare in carica consecutivamente per più di quattro anni.

Nel caso che venga a mancare il Vice Presidente o un consigliere incaricato, il Presidente propone al Consiglio la nomina del sostituto; esso dura in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile per la sua definitiva sostituzione.

Il Vice Presidente, se munito di delega specifica, ed i Consiglieri incaricati svolgono almeno una volta all'anno al Consiglio una relazione sull'attività e i programmi del settore di competenza.

Il Vice Presidente ed i Consiglieri incaricati, così come individuati dal Consiglio Direttivo, vengono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea subito dopo la nomina del Presidente.

Il Presidente può in qualsiasi momento sottoporre al Consiglio Direttivo nuove nomine di Consiglieri incaricati fino al raggiungimento dell'indicato numero di quattro. Le nuove nomine verranno sottoposte all'approvazione della prima assemblea utile

ART. 18

Comitato di Presidenza

Nella realizzazione del programma di attività, nella conduzione e nella rappresentanza dell'Associazione, il Presidente è affiancato dal Vice Presidente, dal Presidente della Piccola Industria, dal Presidente dei Giovani Imprenditori e da un numero variabile di Consiglieri incaricati per problemi specifici, sino ad un massimo di quattro, che vanno a costituire il Comitato di Presidenza.

Il Comitato di Presidenza, al fine di assicurare il miglior coordinamento delle attività dell'Associazione e la migliore efficacia dell'attività del Presidente, si riunisce, di norma, almeno una volta al mese secondo calendario prestabilito dal Presidente.

Il Comitato di Presidenza garantisce la gestione ordinaria e l'attuazione del programma su mandato del Consiglio Direttivo.

In caso di urgenza svolge le funzioni del Consiglio Direttivo.

Art.19

Commissione di designazione

Al fine di esperire in via riservata, in occasione della nomina del Presidente dell'Associazione, la più ampia consultazione degli associati, è costituita una Commissione di designazione composta di tre membri, che abbiano maturato nella vita associativa una comprovata e significativa esperienza di Organizzazione confederale.

La Commissione di designazione, di cui può far parte il Presidente in carica non essendo rieleggibile, è eletta a scrutinio segreto dal Consiglio Direttivo.

La Commissione resta in carica per quattro anni ed è eletta nella prima seduta del nuovo Consiglio nominato nell'ultimo anno di mandato del Presidente e può essere riconfermata

La commissione ha il compito di esperire, in via riservata, la più ampia consultazione degli associati allo scopo di raccogliere proposte atte ad individuare uno o più candidati, che riscuotono il consenso della base. La Commissione sottopone al Direttivo le indicazioni emerse. Devono comunque essere sottoposte al voto quelle candidature che risultino appoggiate per iscritto dal 15% dei voti assembleari.

Sulla base della relazione della Commissione, il Direttivo, mediante votazione a scrutinio segreto, individua il nome del candidato all'elezione da proporre alla Assemblea. L'assemblea elegge il Presidente, votando su tale proposta. Qualora la proposta venga respinta, va ripetuta la procedura di designazione.

Vengono richiamate per la carica di presidente le incompatibilità tra cariche politiche ed associative stabilite dalla delibera della Giunta di Confindustria e dall'art. 24 del presente statuto.

Art.20

Probiviri

20.1 I Probiviri hanno come compito quello di risolvere le controversie organizzative; interpretare e dare applicazione agli statuti, ai regolamenti di attuazione ed al Codice etico; fornire pareri sul profilo personale e professionale dei candidati alle cariche associative; vigilare sui comportamenti associativi; dichiarare la decadenza dalle cariche associative per gravi motivi che rendano incompatibile la permanenza nelle stesse per grave contrasto con le norme e i principi organizzativi generali; decidere in appello sulle sanzioni associative; decidere in appello sull'ammissione di nuovi soci.

I Probiviri devono essere in numero di 7 membri effettivi e due supplenti.

I Probiviri sono eletti, su proposta della Commissione di designazione di cui all'art. 19, dall'Assemblea a scrutinio segreto, da una lista di 15 nominativi, con gli stessi quorum deliberativi e costitutivi previsti per l'elezione del presidente. La lista dei candidati viene formata sulla base di autocandidature sollecitate dal Presidente in tempo utile per la votazione; vengono eletti coloro che abbiano ricevuto almeno i 2/3 delle preferenze degli eligendi.

I Probiviri eletti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

20.2 - La carica di proboviro è incompatibile con ogni altra carica associativa, nonché con la carica di Presidente o di Proboviro di un'altra organizzazione confederale e di Confindustria. Alla carica di proboviro possono essere candidate persone che non hanno diretta responsabilità di impresa. I Probiviri hanno diritto ad assistere, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea.

20.3 - Oltre alle competenze loro eventualmente affidate da altre disposizioni del presente statuto, ai Probiviri, come precisato, è deferita, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualsiasi natura insorte tra le componenti del sistema, che non si siano potute definire bonariamente.

A tal fine, per la costituzione del Collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna delle parte interessate, provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra i sette Probiviri eletti dall'Assemblea. Il presidente di detto collegio è scelto tra i rimanenti Probiviri con l'accordo dei due probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai due Probiviri già nominati al Presidente della Camera arbitrale presso la Camera di Commercio di Grosseto, o, se questi sia impossibilitato, al Presidente del Tribunale di Grosseto, che provvederà alla scelta sempre tra i rimanenti

probiviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità prevista dall'art. 51 e 52 del C.p.C., dal Codice Etico e dalla carta dei valori associativi.

Il Collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.

20.4 - I Probiviri giudicano secondo equità, ma sempre nel rispetto della lettera e dello spirito dello Statuto, dei regolamenti dell'Associazione, confederali, del Codice Etico e della Carta dei valori associativi. Le loro decisioni, che hanno natura di arbitrato irrituale, debbono essere pronunciate entro trenta giorni dalla data in cui la controversia è stata ad essi sottoposta, salvo proroga consentita dalle parti o necessaria (ma in tal caso di durata non superiore a ulteriori trenta giorni), per la particolare delicatezza e complessità della controversia.

20.5 - Le decisioni degli arbitri devono essere comunicate alle parti interessate da parte del Presidente dell'Associazione entro cinque giorni dalla data del deposito del lodo.

20.6 - Le decisioni degli arbitri sono immediatamente esecutive e possono essere impugnate con ricorso ai Probiviri di Confindustria che decidono in via definitiva. Il ricorso non sospende l'esecutività della decisione impugnata.

Ogni controversia demandata alla decisione dei Probiviri deve comunque essere comunicata ai Probiviri confederali che possono intervenire di propria iniziativa o su richiesta del Collegio arbitrale, fornendo elementi preventivi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse.

20.7 - Ai Probiviri, anche in assenza di controversia, può essere sottoposta da ciascuna delle componenti del sistema, ivi compresi i singoli soci, ogni questione sull'interpretazione del presente statuto, nonché di ogni altra norma regolamentare dell'Associazione. Fatto salvo quanto disposto dall'art.24, la decadenza dalle cariche può essere disposta, oltre che dal Consiglio Direttivo, dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.

20.8 - I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.

20.9 - Il ricorso ai Probiviri non ha in alcun caso effetto sospensivo

Art.21

Collegio dei Revisori contabili

Su proposta della Commissione di designazione di cui all'art. 19, , nell'ambito di una lista di non meno di sei persone per gli effettivi, e di quattro per i supplenti, scelti tra persone iscritte in albi professionali idonei alla funzione, l'Assemblea ordinaria elegge i componenti del Collegio dei Revisori Contabili, ai termini dell'art. 15.3 del presente Statuto. Il Collegio si compone di tre membri effettivi e due supplenti i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Esso designa nel suo seno il proprio Presidente.

Almeno un membro del Collegio deve essere iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti ed a lui spetta la presidenza. Nel caso di più iscritti la presidenza va al più anziano di iscrizione.

Il Collegio:

vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione e cura l'osservanza delle norme statutarie in materia, effettuando, se del caso, atti di ispezione e controllo;

redige la relazione sul bilancio consuntivo e preventivo annuale per l'Assemblea.

Si riunisce almeno due volte all'anno per le opportune verifiche. Delle riunioni si redige processo verbale che viene sottoscritto dagli intervenuti.

I Revisori partecipano di diritto, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'assemblea, quando sono all'ordine del giorno questioni di loro interesse e competenza.

I Revisori supplenti subentrano a quelli effettivi in ordine di età.

Art.22

Sezioni di categoria

L'Associazione è organizzata in Sezioni di categoria, le quali, in armonia con gli interessi comuni, curano i problemi attinenti alla particolare attività per cui sono costituite e, nell'ambito di questa, perseguono i fini statutari.

Le Sezioni possono avere regolamento proprio ed autonomo, purché deliberato come compatibile con il presente Statuto dal Consiglio Direttivo dell'Associazione e come tale recepito [art.16.1 lettera e)].

Esse promuovono la partecipazione delle imprese alla vita associativa, onde realizzare la massima rispondenza tra l'attività dell'Associazione e gli interessi delle prime.

Ogni Sezione raggruppa, in via di massima, tutte le aziende che esercitano lo stesso ramo di attività ovvero attività affini con identico CCNL.

Gli ambiti organizzativi delle Sezioni sono demarcati in corrispondenza di quelli delle Associazioni nazionali di categoria aderenti alla CONFINDUSTRIA o di loro raggruppamenti, secondo i principi di delimitazione delle competenze accettati a livello confederale.

Le imprese che esercitano più rami di attività, purché aventi posizioni autonome ai fini contributivi di cui all'art. 9, sono iscritte contemporaneamente nelle Sezioni di categoria corrispondenti.

L'istituzione delle Sezioni è deliberata, su richiesta delle aziende interessate, dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, cui spetta ogni decisione circa il numero, la composizione e la denominazione delle Sezioni stesse.

Per la costituzione di una Sezione è necessaria la presenza, in linea di massima e fatte salve particolari situazioni, di cinque aziende esercenti lo stesso ramo di attività o che rappresentino comunque non meno di 100 addetti

Le Sezioni potranno autonomamente organizzarsi in Sottosezioni in relazione a singole specifiche attività.

22.1 - Organi della Sezione - Funzionamento

Le Sezioni esercitano la loro attività a mezzo dei seguenti organi:

- l'Assemblea;**
- il Consiglio;**
- il Presidente o Capo Sezione.**

La composizione, i compiti ed il funzionamento degli Organi delle Sezioni di categoria sono disciplinati da un regolamento approvato come compatibile con le presenti norme statutarie dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Le assemblee di sezione si riuniscono di norma almeno due volte all'anno.

Le deliberazioni dei Consigli Direttivi e delle Assemblee di sezione che contrastino con gli indirizzi e gli interessi dell'Associazione o di altre Sezioni possono essere impugnate dal Presidente dell'Associazione ed annullate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione sentita la Sezione interessata.

A tal fine la deliberazione di annullamento motivata deve essere adottata con la maggioranza del 75% dei componenti il Consiglio Direttivo dell'Associazione entro trenta giorni dalla data del verbale della deliberazione impugnata.

Per la elezione dei Capi Sezione e degli organi di governo delle sezioni, si può procedere, oltre che con le norme disciplinanti l'assemblea dell'Associazione, anche per referendum postale, secondo criteri determinati per regolamento approvato dall'Assemblea.

Art.23

Sezioni territoriali

Le imprese associate, che esercitano, anche parzialmente, la propria attività in particolari ambiti territoriali, possono essere raggruppate, in seno alla Associazione, anche in Sezioni territoriali, su deliberazione del Consiglio Direttivo.

La istituzione delle Sezioni Territoriali e la definizione dei relativi ambiti possono essere deliberate dal Consiglio Direttivo anche in relazione alle opportunità connesse alle realtà amministrative esistenti

Le sezioni territoriali, se istituite, saranno disciplinate da apposito regolamento.

Art.24

Cariche sociali

Fatta eccezione per la carica di Proviviri, in ordine alla quale dispone l'art. 20 e di Revisore contabile per la quale dispone l'art. 21 del presente Statuto, sono eleggibili alle cariche sociali i rappresentanti delle imprese associate.

Per rappresentanti delle imprese associate si intendono i titolari, il legale rappresentante o un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali o ad negozia che siano membri del consiglio di amministrazione, o i Direttori Generali. Sono altresì considerati rappresentanti delle imprese, su delega formalmente espressa, gli amministratori, i dirigenti d'impresa muniti di procura ad negozia per settori fondamentali dell'attività aziendale.

Determina l'ineleggibilità e la decadenza dalle cariche

- a) il venir meno dei requisiti per l'accesso alla carica;**
- b) le cause di cui all'art.2382 del Codice Civile**
- c) l'avvenuta irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 25;**
- d) il mancato o intempestivo versamento delle quote sociali;**
- e) la candidatura o l'elezione a componente della Camera dei Deputati o del Senato della Repubblica, o del Parlamento europeo o di Consigli o Giunte regionali, provinciali e comunali;**
- f) ogni e qualsiasi incarico assunto all'interno di un partito o movimento politico, sia a livello nazionale che locale.**

Fatto salvo quanto diversamente stabilito da altre disposizioni del presente statuto, è altresì causa di decadenza la mancata partecipazione ad almeno quattro sedute consecutive dell'organo associativo di cui si è membri.

In conformità a quanto stabilito dalle norme confederali, l'accesso alle cariche direttive dell'Associazione è condizionato alla regolarità dell'inquadramento dell'impresa rappresentata e al rispetto di quanto specificatamente statuito dalle delibere confederali in tema di incompatibilità tra cariche politiche e cariche associative.

Le elezioni per le cariche sociali si svolgono a scrutinio segreto.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, non cumulabili ed hanno la durata di quattro anni. E' ammessa la rielezione nei limiti fissati dallo statuto.

Al rinnovo delle cariche si procede nell'ultimo trimestre del mandato presidenziale, con insediamento dei nuovi eletti in occasione dell'assemblea ordinaria dell'anno successivo

Coloro che subentrano in sostituzione di membri che cessano dall'incarico prima dello scadere del termine naturale, rimangono in carica fino al raggiungimento di quel termine.

La decadenza dalla carica è decisa dal Consiglio Direttivo per il venir meno delle condizioni di cui al secondo comma di questo articolo. Essa può inoltre essere pronunciata per gravi motivi che rendono incompatibile la permanenza nella carica, su proposta del Collegio dei Proviviri. I Proviviri hanno competenza generale in ordine alla verifica della compatibilità tra qualunque carica ricoperta nell'Associazione e qualunque carica esterna che i soci o i loro rappresentanti abbiano assunto.

Di tutte le valutazioni di compatibilità effettuate dai Proviviri deve essere data notizia obbligatoriamente ai Proviviri di Confindustria.

Tutti coloro che ricoprono cariche sociali, sono tenuti alla più rigorosa osservanza del segreto professionale sulle notizie concernenti le singole aziende di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.

Il Presidente, i Vice Presidenti ed i componenti del Consiglio Direttivo, in applicazione delle norme della Statuto di Confindustria, sono eletti negli anni dispari, mentre i Revisori contabili ed i Proviviri negli anni pari.

Art.25

Censura e sospensione

Il Consiglio Direttivo applica:

- a) la censura ai soci che non ottemperino agli obblighi loro imposti dallo Statuto e dalle deliberazioni dei competenti Organi sociali; la censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere motivata;
- b) la sospensione da ogni attività sociale per un periodo non superiore a sei mesi al socio che violi gli obblighi ad esso derivanti dallo Statuto nonché dalle deliberazioni dei competenti organi sociali che abbiano dato luogo all'applicazione della censura oppure, dopo l'applicazione della censura, non si uniformi alle direttive impartitegli; la sospensione può essere altresì applicata a carico dei soci che siano recidivi nelle mancanze che abbiano dato luogo alla applicazione della censura. Prima di applicare la sospensione debbono contestarsi al socio gli addebiti con lettera raccomandata, dandogli un termine di quindici giorni per presentare le giustificazioni. Trascorso detto termine il Presidente provvede con deliberazione motivata da comunicare all'interessato che ha diritto di farsene rilasciare copia integrale.

Contro i provvedimenti di censura e di sospensione l'interessato ha facoltà di ricorrere entro quindici giorni ai Proviviri. Il ricorso non ha effetto sospensivo

Art.26

Radiazione da Socio

Il Consiglio Direttivo delibera la radiazione di un socio:

- a) per recidiva nelle mancanze che abbiano dato motivo a precedente sospensione ovvero per particolare gravità dei fatti indicati nell'articolo precedente;
- b) per condanna passata in giudicato relativa a diritti che siano ritenuti di gravità tale da non consentire la permanenza nell'Associazione;
- c) per compimento di atti che abbiano arrecato nocumento agli interessi morali e materiali della Associazione.

Prima di deliberarne la radiazione, debbono contestarsi al Socio gli addebiti nei modi previsti per la sospensione.

La radiazione non libera il socio dall'obbligo del pagamento dei contributi maturati e non riscossi, né dà luogo al rimborso delle quote associative precedentemente versate.

Contro il provvedimento di radiazione l'interessato ha facoltà di ricorrere ai Proviviri. . Il ricorso non ha effetto sospensivo

ART. 27

Direttore

Il Direttore è nominato dal Consiglio Direttivo.

Egli coadiuva il Presidente e cura l'attuazione delle deliberazioni degli organi statutari secondo le istruzioni generali ricevute.

Propone i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento dei fini statutari.

Partecipa con funzioni di segretario e con voto consultivo a tutte le riunioni degli organi sociali, con facoltà di farsi sostituire da altro funzionario.

Provvede ai collegamenti, ai corrispondenti livelli e nelle varie forme, con le diverse componenti dell'organizzazione della rappresentanza industriale.

Organizza e sovrintende ai servizi del cui andamento è responsabile. Propone al Consiglio Direttivo le assunzioni, i licenziamenti, gli avanzamenti, il trattamento economico normativo del personale nonché l'instaurazione e la regolamentazione del rapporto con i consulenti esterni.

Esercita i poteri ordinatori e disciplinari di carattere ordinario.

Ottempera agli ordinativi di incasso e pagamento di cui all'art. 29.1 dello Statuto

Egli può essere affiancato da un Vice Direttore, nominato dal Consiglio Direttivo, sentito il parere dello stesso Direttore.

Il Vice Direttore coadiuva il Direttore ed attua le specifiche incombenze da questi affidategli e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Art.28

Personale dell'Associazione - Consulenti esterni

Per lo svolgimento delle proprie funzioni l'Associazione si avvale di personale interno ed, eventualmente, di consulenti esterni non dipendenti.

L'organico del personale è stabilito, secondo necessità, dal Consiglio Direttivo sentito il Direttore.

Quando lo richiedano particolari improrogabili esigenze inerenti all'organizzazione e al funzionamento dell'Associazione, il Direttore potrà, eccezionalmente, procedere ad assunzioni a termine.

Per l'assolvimento di compiti che richiedano specifiche conoscenze tecniche e professionali, l'Associazione potrà avvalersi di consulenti esterni, instaurando con gli stessi, nelle forme di legge, rapporti di collaborazione occasionale o duratura senza vincolo di dipendenza ma sotto il controllo dei propri uffici.

Tutto il personale, nonché i consulenti esterni dell'Associazione, sono tenuti alla più rigorosa osservanza del segreto professionale sulle notizie concernenti le singole aziende, di cui vengono a conoscenza nello svolgimento delle loro mansioni.

Le assunzioni, i licenziamenti, gli avanzamenti, il trattamento economico e normativo del personale, nonché la instaurazione e la regolamentazione del rapporto con i consulenti esterni, sono decisi con deliberazione del Consiglio Direttivo su proposta del Direttore dell'Associazione.

Norme di dettaglio sono stabilite in un apposito regolamento interno, il quale può far riferimento, in tutto o in parte, alla normativa di un contratto di lavoro vigente per una determinata categoria dell'industria.

Art.29

Patrimonio sociale

o

Fondo Comune

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dalle quote associative corrisposte annualmente dalle aziende ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto, e da ogni altro contributo a qualsiasi titolo corrisposto;**
- b) dai beni mobiliari e immobiliari e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni o qualsiasi altro legittimo titolo vengano in possesso dell'Associazione;**
- c) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;**
- d) dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali delle somme accantonate per qualsiasi scopo.**

Con il Fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento dell'Associazione ed a tutte le occorrenze ed impieghi per lo svolgimento dell'attività associativa.

Il patrimonio sociale è indivisibile. In caso di cessazione del rapporto associativo per qualsiasi causa, il recedente non può chiederne la divisione né pretendere la quota proporzionale.

In caso di scioglimento dell'Associazione, soddisfatte le obbligazioni pendenti, le attività residue saranno destinate ad Associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, sentito l'organo di cui all'art. 5, lett. b) punto 4 quinquies b) della legge 469 del 4 dicembre 1997 e sue eventuali modifiche ed integrazioni.

29.1 - Gestione economico-finanziaria

L'esercizio finanziario della Associazione decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre.

Alle spese necessarie per il funzionamento dell'Associazione e la realizzazione degli scopi sociali si provvede mediante prelievi dal patrimonio sociale o fondo comune.

L'Amministrazione economico-finanziaria della Associazione spetta, nell'ambito delle direttive indicate

dalla Assemblea Generale e sotto la vigilanza del Collegio dei Revisori contabili, al Consiglio Direttivo. L'esecuzione degli atti di gestione è curata dal Presidente o dal Consigliere Tesoriere (se nominato) e dal Direttore dell'Associazione

Le operazioni concernenti pagamento di spese o comunque impiego di fondi e realizzo degli incassi, hanno luogo, su autorizzazione singola o collettiva firmata dal Presidente o dal Tesoriere, a cura del Direttore, che provvederà a vistare i titoli di pagamento o di incasso da allegare all'autorizzazione.

Possibilmente entro il primo trimestre di ogni anno deve essere approvato dall'Assemblea Generale il bilancio preventivo contenente la previsione delle spese che l'Associazione dovrà sostenere e le spese che potranno essere realizzate nel corso dell'esercizio.

In pendenza dell'approvazione da parte dell'Assemblea, il Consiglio Direttivo potrà autorizzare un esercizio provvisorio per un periodo non eccedente i cinque mesi.

Alla fine di ogni esercizio finanziario, e possibilmente non oltre il 30 aprile deve essere presentato all'approvazione dell'Assemblea Generale il bilancio consuntivo, corredato dal conto di cassa, dai documenti giustificativi delle entrate e delle spese, dall'inventario del patrimonio regolarmente aggiornato e da una relazione morale del Presidente e da una finanziaria del Collegio dei Revisori contabili.

Alla compilazione dei bilanci provvede il Presidente o il Consigliere Tesoriere, se nominato, secondo gli indirizzi formulati dal Consiglio Direttivo, che dovrà ratificarli.

Almeno trenta giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea, i bilanci devono essere presentati al Collegio dei Revisori contabili e depositati in copia nella sede dell'Associazione, a disposizione dei soci che potranno prenderne visione fino all'approvazione.

Il bilancio dell'Associazione deve essere revisionato e trasmesso a Confindustria secondo quanto previsto dallo specifico regolamento confederale.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che le destinazioni o le distribuzioni non siano disposte dalla legge.

29.2 - Il Tesoriere

Il consigliere Tesoriere dell'Associazione può essere nominato dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi componenti, su proposta del Presidente.

Egli dura in carica quattro anni e può essere rieletto.

Collabora con il Presidente alla gestione amministrativa dell'Associazione in relazione alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Egli, se nominato, autorizza disgiuntamente al Presidente, il Direttore dell'Associazione agli ordini di incasso e di pagamento da effettuare tramite disposizione bancaria.

Con il Presidente, predispone il bilancio preventivo e consuntivo curandone l'informativa al Consiglio Direttivo.

E' inoltre compito del consigliere Tesoriere o del Presidente, sottoporre il bilancio preventivo e quello consuntivo all'esame del Consiglio Direttivo ed all'approvazione dell'Assemblea.

Art.30

Modifiche dello Statuto

Le norme del presente Statuto possono essere modificate su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un quinto delle imprese associate.

Sulla proposta delibera l'Assemblea Generale.

La modifica è approvata con la maggioranza dei voti spettanti al complesso delle aziende associate.

Le proposte di modificazione devono essere specificatamente indicate nell'ordine del giorno dell'Assemblea. In casi che consentano, sulla base della relazione illustrativa e delle altre circostanze, un'agevole valutazione delle proposte stesse e l'espressione del voto attraverso risposte semplicemente affermative o negative, le modifiche statutarie potranno essere approvate mediante referendum tra le imprese associate, con la maggioranza di cui al terzo comma di questo articolo.

Art.31

Durata dell'Associazione - Scioglimento

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta per deliberazione dell'Assemblea Generale presa da almeno tre quarti dei voti del complesso sociale.

Con la stessa maggioranza l'Assemblea nomina un Collegio di liquidatori composto da tre membri, fissandone i poteri e stabilisce la destinazione delle eventuali attività residue come disposto dall'ultimo comma dell'art. 29.

Norme di rinvio

Il presente statuto viene applicato immediatamente dopo la sua approvazione dall'assemblea.

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano i principi generali del diritto e le disposizioni del vigente ordinamento

Testi allegati

Codice etico di Confindustria (allegato 1)

Carta dei valori di Confindustria (allegato 2)